

### **Quesito Comando**

Il D.M. 26/8/1992, contenente le norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, all'art. 2.4 comma 4 prevede che "è consentito che l'alloggio del custode, dotato di proprio accesso indipendente possa comunicare con locali pertinenti l'attività scolastica mediante porte di caratteristiche almeno REI 120".

A seguito di numerose richieste pervenute a questo Comando relative a strutture gestite da comunità religiose con personale alloggiato nell'ambito delle stesse strutture scolastiche, si chiede di poter chiarire se le disposizioni relative ai locali destinati all'alloggio del custode di cui al comma 4 dell'art. 2.4 citato in premessa siano estendibili ai locali destinati all'alloggio del personale religioso residente addetto anche alla gestione ed alla custodia delle strutture scolastiche.

### **Risposta Ministero**

Si fa riferimento al quesito di pari oggetto pervenuto con le note indicate al margine per chiarire che, a parere di questo Ufficio, il personale addetto alla gestione e custodia delle strutture scolastiche ricade nella previsione del punto 2.4 del decreto in argomento.